

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

III^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 110/CSA

(2018/2019)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 036/CSA- RIUNIONE DEL 4 OTTOBRE 2018

I COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Avv. Paolo Del Vecchio, Prof. Andrea Lepore – Componenti; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELLA POL. OLYMPIA AGNONESE AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.200,00 E 1 GARA A PORTE CHIUSE (SANZIONE SOSPESA AI SENSI DELL'ART. 16 COMMA 2BIS CGS) INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA, OLYMPIA AGNONESE/CITTÀ DI CAMPOBASSO DEL 26.08.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale – Com. Uff. n. 7 del 29.8.2018)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 7/DIV del 29.08.2018, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, infliggeva alla reclamante la sanzione della ammenda di € 2.200,00 (e 1 gara a porte chiuse, sanzione sospesa ai sensi dell'art. 16 comma 2 bis CGS), *per le espressioni offensive rivolte dai sostenitori della squadra ospitante all'indirizzo della Terna Arbitrale, e discriminatorie per motivi di razza all'indirizzo del Direttore di Gara.*

Dal rapporto arbitrale in atti si evince che al termine della gara di Coppa Italia di Serie D Olympia Agnonese/ Città di Campobasso del 26.08.2018, i tifosi della squadra ospitante, chiaramente riconosciuti poiché con indosso tute e maglie aventi stemma e colori sociali della reclamante, avevano indirizzato alla Terna Arbitrale frasi ingiuriose quali *“arbitri b....., mannaggia a voi e a chi vi ha mandato, s.....”*.

Nel referto redatto e sottoscritto dall'AR2, sig. Andrea Pasqualetto, viene inoltre dato atto delle espressioni offensive e discriminatorie per motivi di razza, rivolte dai sostenitori della Olympia Agnonese al Direttore di Gara sig. Nana Tchato Franck Loic della Sez. di Aprilia quali *“Arbitro sei un negro di m..... infame”*.

Da ciò la decisione, oggi gravata, del Giudice sportivo.

Avverso tale decisione la Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D. propone reclamo ex art. 36 C.G.S., eccependo l'inapplicabilità della sanzione per errata valutazione dei fatti da parte del Giudice Sportivo, e, in subordine, l'eccessiva gravosità delle misure inflitte dal Giudice di prime cure.

Conclude chiedendo, in via principale, l'annullamento delle sanzioni comminate dal Giudice Sportivo; in subordine di contenere le stesse entro i margini di una lievissima ammenda, con totale cancellazione della (sia pur sospesa) punizione dell'obbligo di disputa di una gara a porte chiuse.

Il reclamo proposto dalla Polisportiva Olympia Agnonese A.S.D. va parzialmente accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, C.G.S. *“Costituisce comportamento discriminatorio, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”*.

Con esplicito riferimento alla condotta posta in essere dai sostenitori, il successivo comma III chiarisce che *“Le società sono responsabili per l'introduzione o l'esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono altresì responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione”*.

Nel caso *de quo* il Giudice Sportivo, ai fini della qualificazione dei fatti e della comminazione della relativa sanzione, aveva ritenuto rilevanti e sufficienti le dichiarazioni contenute nel rapporto redatto dall'AA2, sig. Andrea Pasqualetto, nel quale veniva dato atto delle espressioni discriminatorie per motivi di razza rivolte al Direttore di Gara sig. Nana Tchato Franck Loic della Sez. di Aprilia.

La circostanza che tali dichiarazioni siano state percepite dal solo assistente di gara costituisce motivo di censura da parte della reclamante che, richiamando una serie di precedenti giurisprudenziali, eccepisce come le stesse espressioni offensive debbano essere "effettivamente percepite", non essendo sufficiente, ai fini della contestazione della violazione della disposizione soprarichiamata, la mera percezione da parte di un singolo soggetto (nel caso di specie l'AA2 sig. Andrea Pasqualetto).

La Corte, esaminata la documentazione in atti, ritiene di accogliere parzialmente il reclamo presentato dalla Polisportiva Olympia Agnone A.S.D., non essendo stata raggiunta la prova della violazione di cui all'art. 13, comma III, C.G.S..

È configurata la responsabilità oggettiva delle società per atti scritti (introduzione o esibizione negli impianti sportivi di disegni, frasi, simboli, emblemi o simili) o verbali (cori, grida e ogni altra manifestazione orale) che fuoriescano dal concetto di sostegno alla squadra, configurandosi quali comportamenti discriminatori dei propri "tifosi" o gesti di incitazione all'odio.

Al riguardo, si precisa che tali espressioni di discriminazione devono avere «*sotto un profilo fenomenologico, carattere e dimensione tali da poter essere uditi e quindi "percepiti" in parte preponderante e significativa dello stadio: in altri termini, si impone di verificare – al fine della irrogazione della sanzione – che «per dimensione e percezione reale del fenomeno» essi possano caratterizzarsi in conformità alla previsione normativa qui prevista*» (Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 11 febbraio 2014, n. 202/CGF, punto 1; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 13 maggio 2014, n. 288/CGF, punti 1 e 2, ove, per tale motivazione, sono annullate le sanzioni irrogate).

In altri termini, ci si deve trovare in presenza di «*fattispecie che abbiano avuto una effettiva incidenza, di segno negativo, sullo svolgimento dell'evento sportivo*», ed abbiano turbato non soltanto «*il destinatario (o destinatari) dello striscione o del coro, ma anche gli altri spettatori che hanno pagato il biglietto per assistere allo spettacolo e non certamente per essere, direttamente o indirettamente, colpiti da tali atteggiamenti*».

Nel caso *de quo* le espressioni offensive a sfondo razziale sono state percepite dal solo AA2 sig. Pasqualetto e non già dal Direttore di Gara, diretto destinatario delle stesse, e neppure dai Commissari di Campo ivi presenti.

E' pur vero, però, che il clima creato dalla tifoseria è stato realmente intimidatorio, vista anche la irrituale presenza di persone non qualificate all'interno degli spogliatoi e considerato il comportamento anche del massaggiatore Colucci, il quale ha ripetutamente inveito contro la terna arbitrale (comportamento questo ben percepito da tutti e "refertato" dall'altro assistente).

Infatti, le espressioni irruvide profferite dalla tifoseria della squadra ospitante all'indirizzo della Terna Arbitrale sono state avvertite con chiarezza dagli Ufficiali di Gara, costituendo di per sé condotta sanzionabile a norma degli artt. 12 e 14 C.G.S..

Nel caso in esame risulta evidente, pertanto, la responsabilità oggettiva della reclamante per le reiterate espressioni ingiuriose rivolte alla terna arbitrale all'esito dell'incontro calcistico da parte dei propri sostenitori, nonché per le espressioni ingiuriose rivolte all'indirizzo del Direttore di Gara e dei suoi collaboratori da parte di altri soggetti ad essa chiaramente riconducibili.

Come è dato evincere dalla documentazione in atti, tali azioni sono state determinate dalla non accettazione, da parte dei sostenitori e dei tesserati della società reclamante, di alcune decisioni assunte dal Direttore di Gara durante la direzione dell'incontro calcistico.

In punto di diritto, si evidenzia che le sanzioni disciplinari sportive rientrano nella cognizione riservata della giustizia sportiva.

La scelta del tipo di sanzione e la misura della stessa compete agli Organi della giustizia sportiva in ragione della natura e della gravità dei fatti commessi, in base al principio di afflittività, nonché del ricorrere di circostanze aggravanti, attenuanti ed eventuali recidive (art. 16, comma 1, e 21 C.G.S.).

Tenuto conto della gravità della condotta, non ricorrendo, nel caso *de quo*, alcuna delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13 C.G.S., ed essendo insufficiente la mera considerazione del buon comportamento tenuto, fino a quel momento, dai tesserati (e non) della società reclamante, questa Corte ritiene di annullare la sanzione della gara "a porte chiuse" e ridurre la sanzione pecuniaria comminata dal Giudice Sportivo, applicando in via equitativa l'ammenda di € 1.500,00 invece che € 2.200,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Olympia Agnonese di Agnone (Isernia) annulla la sanzione, già sospesa ai sensi dell'art. 16, comma 2bis C.G.S., della disputa di 1 gara a porte chiuse.

Riduce la sanzione dell'ammenda a € 1.500,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DEL CALCIATORE BRUNO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA COPPA ITALIA DARFO BOARIO/REZZATO DEL 09.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 13 del 12.9.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale decideva di sanzionare con la squalifica per 3 giornate effettive di gara il Sig. Bruno Salvatore, calciatore della Società A.C. Rezzato, a seguito della condotta tenuta nella partita di Coppa Italia Serie D - 2018/2019 - Trentaduesimi di Finale, Darfo Boerio/Rezzato disputata in data 09.09.2018, e segnatamente per avere, in reazione ad un fallo subito, a gioco fermo, tentato di colpire il calciatore avversario con un pugno al volto, riuscendo solo a sfiorarlo (Com. Uff. n. 13 del 12.09.2018). Infatti, come risulta dal rapporto di gara, il Sig. Bruno Salvatore veniva espulso al 5° s.t. per condotta violenta nei confronti di un avversario, in quanto, dopo aver subito un fallo, reagiva a gioco fermo, cercando di tirare un pugno ("*a pugno chiuso caricando il gesto*") indirizzato al volto di un calciatore del Darfo Boario; l'avversario in questione veniva soltanto sfiorato, non riportava alcuna conseguenza e, pertanto, proseguiva il normale svolgimento della gara, rimanendo sul terreno di gioco fino al termine della partita.

Avverso tale decisione, proponeva tempestivo ricorso il prefato calciatore Bruno Salvatore, rilevando in fatto e in diritto l'eccessiva gravosità e severità della punizione comminata dal giudice di prime cure; la non qualificabilità della condotta del calciatore come violenta, quanto, piuttosto, come scorretta ed antisportiva; la non qualificabilità della condotta del calciatore come intenzionale ed autonoma, quanto, piuttosto, "da mera reazione"; la totale assenza di conseguenze dannose derivanti dal gesto del suddetto tesserato per l'incolumità del giocatore avversario, il quale non ha riportato alcun danno fisico; la conseguente applicabilità alla fattispecie in esame del trattamento sanzionatorio di cui all'art. 19, comma 4, lett. a), del C.G.S.; la sussistenza di circostanze attenuanti; chiedeva, in conclusione, la parziale revisione del provvedimento sanzionatorio, con riduzione della impugnata squalifica.

Il reclamo proposto dal calciatore Bruno Salvatore è fondato e pertanto va accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Nel caso di specie, la Corte riconosce l'eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al Sig. Bruno Salvatore, ritenendo che dalla dinamica dell'episodio e dall'analisi dell'effettivo succedersi degli eventi (ivi compresa il fatto che il Bruno veniva espulso per un fallo di reazione, mentre l'avversario non subiva sanzioni) sia possibile desumere come il Sig. Bruno Salvatore, pur essendosi reso autore di un comportamento sicuramente stigmatizzabile sul piano giuridico-sportivo, non meriti un trattamento punitivo tanto afflittivo.

Inoltre, occorre anche considerare la sussistenza di significative attenuanti, quali lo stato di tensione della gara; l'immediato abbandono del campo da parte del giocatore espulso; la mancanza di pregiudizio sofferto dall'avversario.

Sulla scorta della ricostruzione dei fatti quale risultante dal referto arbitrale e come da consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte Sportiva di Appello Nazionale (cfr. C.U. n. 75/CSA, Sez. III, del 18.1.2018; Com. Uff. n. 39/CSA, Sez. II, del 31.10.2017), appare infatti appropriato riquantificare la sanzione inflitta nella diversa misura di 2 giornate effettive di gara, maggiormente proporzionata anche alla peculiare situazione di contesto nella quale la condotta contestata, come sopra indicata, è stata tenuta.

Pertanto, il Collegio ritiene che la valorizzazione delle predette circostanze attenuanti consenta un contenimento della sanzione nel minimo edittale di cui all'art. 19, comma 4, lett. a).

Per l'effetto, la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Bruno Salvatore può essere leggermente ridotta, come appare equo, da 3 a 2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Bruno Salvatore riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Prof. Andrea Lepore, Prof. Giovanni Serges – Componenti; Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DEL CALC. ZANETTI NICCOLÒ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2019 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PM METALLI/OFFICINE BERGOMI DEL 07.07.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 17 dell'11.9.2018)

Il ricorrente, con reclamo del 20.9.2018, impugna delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale con la quale era stato punito con la sanzione della squalifica fino al 31.12.2019 «Per avere, al termine della gara, nell'area antistante gli spogliatoi, stratonato per la maglia, afferrato per il collo e sbattuto contro un muro il Direttore di gara».

Il calciatore in questione ha preso parte ad un torneo "ricreativo", estivo, sotto l'egida del S.A.R. della F.I.G.C., svoltosi in data 7.7.2018, non dunque nel contesto programmatico tradizionale dei campionati nazionali della L.N.D., lega alla quale il reclamante appartiene in qualità di tesserato del FC Legnago Salus, Serie D.

Ciò posto, in casi gravi, come quello in questione, per le sanzioni delle squalifiche che coinvolgono tesserati F.I.G.C., in ragione del regolamento del torneo (pag. 10 e ss. del ricorso), si ritiene sia competente il giudice sportivo della categoria alla quale appartiene il calciatore, e nella fattispecie, dunque, il Giudice della Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento interregionale, correttamente adito (pag. 14 del reclamo).

Tanto premesso, il giudice sportivo giunge a comminare tale sanzione, richiamandosi come di consueto al referto del direttore di gara.

Tuttavia, in sede di accertamento dei documenti presentati, questa Corte ha rilevato, come segnalato dal ricorrente presente tra l'altro all'udienza, alcune contraddizioni.

Nello specifico nel rapporto del direttore di gara si legge che il calciatore Zanetti «al termine della gara mi stratonava la maglia e mi posava la mano destra sul collo venendomi faccia a faccia e spingendomi contro il muro», là dove i termini impiegati dal giudice sportivo sono «afferrato» e «sbattuto».

Sì che, questa Corte, pur stigmatizzando il comportamento del tesserato senza dubbio violento ed assolutamente non giustificabile, ritiene, sulla scorta di giurisprudenza consolidata (cfr. a titolo esemplificativo, su contesto equivalente, caso Bonardi, Torneo Porzano di Leno, in Com. Uff. Com. reg. Lombardia del 2.8.2018) che la sanzione possa essere ridotta in proporzione alla dinamica della vicenda descritta dall'arbitro.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Zanetti Niccolò riduce la sanzione della squalifica fino a tutto il 10.10.2018.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DELLA F.B.C. CASALE AVVERSO LA SANZIONE DELL' AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA CHIERI/CASALE DEL 9.9.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 13 del 12.9.2018)

La ricorrente in data 17.9.2018 propone reclamo avverso sanzione comminata dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata in Com. uff. n. 13 del 12.9.2018, con la quale veniva disposta sanzione dell'ammenda di € 1.500,00 «Per avere propri sostenitori dal 30° del primo tempo e fino al termine della gara, lanciato numerosi sputi all'indirizzo di un A.A. che lo attingevano in varie parti del corpo, alla testa, sul collo e sulle spalle».

Da referto dell'assistente sig. Nardi Roberto si evince che quest'ultimo è stato fatto oggetto di sputi dei tifosi del Casale dal 30mo del primo tempo fino alla fine della gara in questione, senza soluzione di continuità. Atteggiamento che questa Corte ha da sempre stigmatizzato con vigore, confermando in diverse occasioni la sanzione nella misura comminata dal giudice di prime cure (cfr. Com. Uff. CSA n. 69 del 13.12.2017, o più di recente Com. Uff. CSA n. 118 del 26.3.2018).

Ne scaturisce che il ricorso volto ad una riduzione della sanzione dell'ammenda non è fondato sotto il profilo sostanziale, determinando, per quanto di competenza, anche una conseguente *reformatio in peius* della decisione del giudice sportivo, ex. art. 36 *bis*, comma 4, C.G.S..

La legittimità di un siffatto potere d'inasprimento, in secondo grado, delle sanzioni irrogate è stata confermata anche dal Collegio di garanzia dello sport che ne ha individuato il fondamento normativo nella prescrizione di cui all'art. 37, comma 6, del CGS-CONI, il quale riconosce alle Corti nazionali di secondo grado il potere generico di riformare, in tutto o in parte, la decisione impugnata, senza prevedere limiti negativi a tale potere di riforma. Disposizione recepita all'art. 36 *bis*, comma 4, dalla Corte sportiva d'appello (cfr. Coll. gar. sport, 23 dicembre 2015, n. 70; Coll. gar. sport, Sez. unite, 8.3.2018 n. 11 in www.coni.it). La *ratio* della norma è evidentemente quella di scoraggiare ricorsi in appello che non siano assistiti da un *fumus* di fondatezza soprattutto in ragione di consolidata giurisprudenza di questa Corte nella determinazione della misura della sanzione dell'ammenda.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.B.C. Casale di Casale Monferrato (Alessandria). Riforma la decisione del Giudice Sportivo rideterminando la sanzione dell'ammenda per € 1.800,00.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Avv. Italo Pappa - Presidente; Dott. Agostino Chiappiniello, Prof. Giovanni Serges - Componenti;
Arch. Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

5. RICORSO DELLA F.B.C. TARANTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FAVETTA CIRO SEGUITO GARA SARNESE/TARANTO DEL 23.9.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 25 del 26.9.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 25 del 26.9.2018, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive al calciatore Favetta Ciro.

Tale decisione è stata assunta perché il calciatore Favetta Ciro, come riferito all'arbitro dall'assistente, sig. D'Ascanio Roberto, in senso derisorio applaudiva nei confronti del pubblico locale e diceva: "Bravi, sti figli di p.....".

La Società F.B.C. Taranto con nota del 27.9.2018 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa alla Società dalla Corte Sportiva d'appello con nota n. 5348 del 28.9.2018.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

- la frase addebitata è stata pronunciata a bassa voce, tant'è vero che è stata sentita solo dall'assistente e non dall'arbitro e dalle altre persone presenti;

- il sig. Favetta non aveva alcuna intenzione di assumere atteggiamenti provocatori e/o tesi ad esasperare gli animi;

- la frase profferita non aveva alcuna connotazione ingiuriosa e non era tesa a offendere chicchessia;

- l'atteggiamento posto in essere era un semplice sfogo del calciatore, ritenuto che non si aspettava un atteggiamento poco amichevole da parte della tifoseria locale, considerato che aveva militato nella Sarnese nella stagione precedente 2017-2018.

Il reclamo va accolto.

Dalla relazione risulta accertato l'atteggiamento posto in essere dal calciatore Favetta Ciro, come ammesso e confermato dallo stesso con il reclamo proposto, seppur giustificato da varie circostanze.

In particolare, l'interpretazione della condotta tenuta dal calciatore è frutto di una valutazione poco credibile e che nulla toglie alla condotta illecita posta in essere in occasione della partita Sarnese/Taranto del 23.9.2018.

La frase profferita appare poco rispettosa nei confronti della tifoseria locale e non può essere vanificata da una benevole interpretazione di parte.

La circostanza che il calciatore non si attendeva un atteggiamento poco amichevole da parte della tifoseria locale non giustifica la condotta posta in essere.

Tuttavia, si ritiene che il comportamento posto in essere dal calciatore Favetta Ciro non giustifica la sanzione di 2 giornate di gara, per cui la squalifica viene ridotta ad 1 giornata effettiva di gara.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.B.C. Taranto di Taranto riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO DELL'A.S.D. ISERNIA FOOTBALL CLUB AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. SILVA MASSIMO FRANCESCO MARIA SEGUITO GARA RECANATESE /ISERNIA FOOTBALL CLUB DEL 26.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 27.9.2018)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 27 del 27.9.2018, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara all'allenatore Massimo Francesco Maria Silva.

Come risulta dal referto arbitrale l'allenatore Massimo Francesco Maria Silva veniva allontanato dal terreno di gioco per aver profferito all'arbitro una espressione irrispettosa.

La Società A.S.D. Isernia Football Club con e-Mail del 1°.10.2018 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa alla Società A.S.D. Isernia Football Club dalla Corte Sportiva d'appello nazionale con nota n. 5509 del 1°.10. 2018.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

- eccessiva onerosità della sanzione, consistente in una frase solo irrispettosa e non ingiuriosa;

- assenza nel comportamento dell'allenatore di qualsiasi intento lesivo del prestigio e dell'onorabilità del direttore di gara.

La società chiede conclusivamente la riduzione della sanzione da due ad una giornata effettiva di gara. Vengono evidenziate e allegate numerose decisioni del giudice sportivo che conforterebbero tale richiesta.

Il reclamo va accolto.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risulta che i fatti addebitati si sono realmente verificati.

La Società non mette in discussione il fatto contestato, ma ne fa una valutazione riduttiva sul piano disciplinare, ritenendolo meno grave.

In sostanza, l'allenatore ha profferito una frase irrispettosa nei confronti del direttore di gara e la circostanza che detta frase non sia stata ingiuriosa, non vanifica il comportamento scorretto posto in essere, ma lo rende solo meno grave.

Al riguardo, si ritiene che il comportamento posto in essere dall'allenatore Massimo Francesco Maria Silva non giustifica la sanzione di 2 giornate effettive di gara, per cui la squalifica viene ridotta ad 1 giornata effettiva di gara.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Isernia Football Club di Isernia riduce la sanzione della squalifica a 1 giornata effettiva di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Italo Pappa

Pubblicato in Roma 12 marzo 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina